



Legge federale sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:*

I

La legge federale del 2 aprile 1908¹ sul contratto d'assicurazione è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge:

- a. «assicuratore» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «impresa di assicurazione»;
- b.–d. concerne soltanto il testo tedesco.

Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Conclusione del contratto

Art. 2a

Diritto di revoca ¹ Lo stipulante può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo.

² Il termine di revoca è di quattordici giorni e decorre dal momento in cui lo stipulante ha proposto o accettato il contratto.

³ Il termine è osservato se entro l'ultimo giorno del termine lo stipulante comunica la revoca all'impresa di assicurazione o consegna la sua dichiarazione di revoca alla posta.

RS ...

¹ RS 221.229.1

⁴ Il diritto di revoca è escluso per le assicurazioni collettive di persone, le conferme provvisorie di copertura, le convenzioni di durata inferiore a un mese e per le assicurazioni prescritte dalla legge.

Art. 2b

Effetti della revoca ¹ La revoca rende la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stipulante inefficace sin dall'inizio.

² Le parti devono restituire le prestazioni già ricevute.

³ Lo stipulante non deve all'impresa di assicurazione nessun'altra indennità. Ove l'equità lo richieda, lo stipulante deve rimborsare integralmente o in parte all'impresa di assicurazione le spese per accertamenti particolari effettuati da quest'ultima in buona fede specificatamente in vista della conclusione del contratto.

Titolo prima dell'art. 3

Sezione 2: Obblighi d'informare

Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, f, h-j nonché cpv. 3

¹ Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, l'impresa di assicurazione deve informare lo stipulante in maniera comprensibile sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione. Essa lo informa sui seguenti elementi:

- b. entità della copertura assicurativa e tipo di assicurazione, ovvero assicurazione somme o assicurazione contro i danni;
- f. valori di riscatto e di trasformazione nonché costi connessi a un'assicurazione riscattabile sulla vita;
- h. diritto di revoca secondo l'articolo 2a nonché forma e termine della revoca;
- i. termine di presentazione dell'avviso di sinistro di cui all'articolo 38 capoverso 1^{bis};
- j. diritto dell'impresa di assicurazione di adeguare unilateralmente i premi, se il contratto prevede tale diritto, e relative condizioni (art. 35 cpv. 2).

³ Se per tutelare i suoi lavoratori stipula un'assicurazione collettiva di persone, il datore di lavoro è tenuto ad informare i lavoratori sul contenuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo. L'impresa di assicurazione gli mette a disposizione la documentazione necessaria a tal fine.

Art. 4 cpv. 1 e 3

¹ Il proponente deve dichiarare all'impresa di assicurazione, sulla scorta di un questionario o in risposta a domande poste in altra forma, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del contratto. Le domande e la dichiarazione devono essere fatte per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo.

³ Si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l'impresa di assicurazione abbia formulato domande precise, non equivoche.

Art. 5, titolo marginale c, nonché cpv. 2

c. Nell'assicurazione di terzi

² Nel caso dell'assicurazione di terzi (art. 16) si dichiareranno anche i fatti rilevanti che sono o devono essere noti al terzo assicurato o al suo intermediario, a meno che il contratto non venga concluso a insaputa di queste persone o non sia possibile avvisare in tempo utile il proponente.

Art. 6 cpv. 1 e 3

¹ Se nel rispondere alle domande di cui all'articolo 4 capoverso 1 chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato, l'impresa di assicurazione ha il diritto di recedere dal contratto, in forma scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

³ *Concerne soltanto il testo tedesco.*

Art. 8, frase introduttiva e n. 6

Nonostante la reticenza (art. 6), l'impresa di assicurazione non può recedere dal contratto:

6. se chi è tenuto a fare la dichiarazione non risponde a una domanda a lui posta e l'impresa di assicurazione ha concluso ciò nondimeno il contratto.

*Titolo prima dell'art. 9***Sezione 3: Contenuto e obbligatorio del contratto***Art. 9*

Conferma di copertura provvisoria

¹ Per fondare l'obbligo di un'impresa di assicurazione di fornire la prestazione, in caso di conferma di copertura provvisoria è sufficiente che i rischi assicurati e l'entità della copertura assicurativa provvisoria

siano determinabili. Di conseguenza anche l'obbligo d'informare dell'impresa di assicurazione si riduce a tali punti.

² Un premio è dovuto, per quanto sia convenuto o usuale.

³ Se la conferma di copertura provvisoria è illimitata, si può recedere dalla stessa in ogni tempo osservando un termine di due settimane; essa termina nondimeno al momento della conclusione del contratto definitivo con la pertinente impresa di assicurazione o con un'altra impresa di assicurazione.

⁴ Le conferme di copertura provvisoria devono essere confermate per scritto.

Art. 10

Assicurazione con effetto retroattivo

¹ Gli effetti del contratto possono subentrare già a una data anteriore alla conclusione dello stesso, se esiste un interesse assicurabile.

² L'assicurazione con effetto retroattivo è nulla se soltanto lo stipulante o l'assicurato sapeva o avrebbe dovuto sapere che il sinistro si era già verificato.

Art. 10a

Impossibilità del verificarsi del sinistro

È nullo il contratto di assicurazione concluso in vista di un evento futuro se soltanto l'impresa di assicurazione era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'impossibilità del verificarsi di tale evento.

Art. 11

Polizza
a. Contenuto

¹ L'impresa di assicurazione rilascia allo stipulante una polizza in forma scritta che stabilisce i diritti e gli obblighi delle parti.

² Su richiesta, l'impresa di assicurazione deve rilasciare allo stipulante una copia delle dichiarazioni del proponente sulla cui base è stata conclusa l'assicurazione e che sono contenute nella proposta o sono state altrimenti fornite.

Art. 12

Abrogato

Art. 13

b. Natura giuridica della polizza; cessione e costituzione in pegno

¹ Il diritto derivante da un contratto d'assicurazione somme non può essere ceduto o costituito in pegno né mediante girata né mediante semplice consegna della polizza. Per la validità della cessione e della costituzione in pegno occorrono la forma scritta e la consegna della polizza nonché la notificazione per scritto all'impresa di assicurazione.

² *Ex art. 73 cpv. 2*

Art. 16, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 3

Oggetto
dell'assicurazione

¹ L'oggetto dell'assicurazione è l'interesse assicurabile dello stipulante (assicurazione per conto proprio) o di un terzo (assicurazione per conto di terzi). L'assicurazione può riferirsi alla persona, a cose o al rimanente patrimonio dello stipulante (assicurazione propria) o di un terzo (assicurazione di terzi).

³ Nel caso dell'assicurazione per conto di terzi, l'impresa di assicurazione può sollevare anche nei confronti del terzo le eccezioni che le competono nei confronti dello stipulante.

Art. 17 e 18

Abrogati

Titolo prima dell'art. 19

Sezione 4: Premio

Art. 19 cpv. 2

Abrogato

Art. 20 cpv. 1 e 2

¹ Se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev'essere diffidato per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida.

² Se il premio è incassato presso il debitore, la diffida può essere comunicata verbalmente.

Art. 22, 23 e 24 cpv. 1 secondo periodo

Abrogati

Titolo prima dell'art. 27

Sezione 5: Modifica del contratto

Art. 27

Modifica del
rischio

¹ Vi è una modifica del rischio ai sensi delle disposizioni qui appresso se, dopo il momento determinante per l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 6 capoverso 1, un fatto rilevante

secondo l'articolo 4 subisce una modifica essenziale che non è soltanto temporanea e crea quindi una nuova situazione di rischio.

² La modifica del rischio è essenziale se è dovuta alla modifica di un fatto rilevante (art. 4), del quale le parti avevano determinato l'estensione alla conclusione del contratto.

Art. 28

Aggravamento del rischio

¹ Lo stipulante deve notificare all'impresa di assicurazione senza indugio e per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo ogni aggravamento essenziale del rischio. La notificazione può anche essere effettuata dal terzo assicurato.

² Entro quattro settimane da quando le è pervenuta la notificazione, l'impresa di assicurazione può recedere per scritto dal contratto con un preavviso di sei settimane oppure adeguare il premio dal momento dell'aggravamento del rischio.

³ In caso di aumento del premio, lo stipulante può recedere per scritto dal contratto entro quattro settimane dal momento in cui gli è pervenuta la comunicazione di aumento del premio e con un preavviso di quattro settimane.

⁴ In caso di recesso dal contratto, l'impresa di assicurazione può in ogni caso fare valere l'aumento del premio dal momento dell'aggravamento del rischio fino allo scioglimento del contratto.

⁵ Qualora lo stipulante ometta di notificare l'aggravamento del rischio, l'impresa di assicurazione può ridurre la sua prestazione se si verifica un danno che è stato favorito dal fatto di aver taciuto o comunicato in modo inesatto tale aggravamento oppure la cui entità è stata in tal modo aumentata.

Art. 28a

Diminuzione del rischio

¹ In caso di diminuzione essenziale del rischio, lo stipulante può recedere per scritto dal contratto con un preavviso di quattro settimane o esigere una riduzione del premio.

² Se l'impresa di assicurazione rifiuta una riduzione del premio o lo stipulante non è d'accordo sulla riduzione proposta, questi può recedere per scritto dal contratto entro quattro settimane dal momento in cui gli è pervenuta la presa di posizione dell'impresa di assicurazione e con un preavviso di quattro settimane.

³ La riduzione del premio ha effetto dal momento in cui l'impresa di assicurazione riceve la comunicazione di cui al capoverso 1.

Art. 29 e 30

Abrogati

Art. 31

Modifica del rischio nel contratto di assicurazione collettiva

Quando il contratto comprenda più cose o persone e la modifica del rischio concerna solamente alcune di queste cose o di queste persone, le parti possono esigere per la parte rimanente la continuazione del contratto con il relativo premio.

Art. 32 n. 1 e 4 nonché art. 34

Abrogati

Art. 35

Adeguamento delle condizioni d'assicurazione

1 Una clausola contrattuale secondo cui l'impresa di assicurazione può adeguare unilateralmente le condizioni d'assicurazione è nulla a meno che si tratti di assicurazioni concernenti rischi professionali o commerciali.

2 È fatto salvo il diritto dell'impresa di assicurazione di adeguare il premio, se convenuto contrattualmente.

Titolo dopo l'art. 35

Sezione 6: Fine del contratto

Art. 35a

Recesso ordinario

1 Anche se il contratto è stato concluso per una durata più lunga, vi si può recedere per scritto alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi.

2 Le parti possono convenire la possibilità di recedere dal contratto prima della fine del terzo anno. I termini per il recesso devono essere identici per entrambe le parti.

3 L'assicurazione sulla vita è esclusa dal diritto di recesso ordinario.

4 Nell'assicurazione malattie il diritto di recesso ordinario può essere esercitato unicamente dallo stipulante.

Art. 35b

Recesso straordinario

1 Si può recedere in ogni tempo dal contratto per gravi motivi.

2 Si considera segnatamente grave motivo:

- a. una modifica non prevedibile delle prescrizioni normative che rende impossibile l'adempimento del contratto;
- b. ogni circostanza in presenza della quale in buona fede non si può pretendere la continuazione del contratto da parte di chi ha deciso di recedere dallo stesso.

*Art. 35c*Estensione della
responsabilità

¹ Le pretese derivanti dal contratto possono essere fatte valere sino a cinque anni dalla fine dello stesso se il rischio assicurato si è verificato nel periodo di validità del contratto, ma il danno derivatone si è verificato soltanto dopo la fine del contratto.

² Sono fatte salve:

- a. l'assicurazione malattie in caso di cambiamento di assicurazione, se tra le imprese di assicurazione interessate si applica il principio basato sulla data del trattamento;
- b. l'assicurazione della responsabilità civile presso cui sono assicurate le pretese fatte valere durante il periodo di validità del contratto (principio basato sulla data della richiesta di risarcimento).

*Art. 35d*Casi
d'assicurazione
pendenti

Sono nulle le disposizioni contrattuali che permettono all'impresa di assicurazione di limitare o sopprimere unilateralmente, quanto alla loro durata o alla loro entità, gli obblighi di prestazione periodici in conseguenza di una malattia o di un infortunio, se il contratto è sciolto successivamente al verificarsi del sinistro.

Art. 36 cpv. 1 e 2

¹ Lo stipulante ha diritto di recedere in ogni tempo dal contratto se l'impresa di assicurazione che è parte del contratto non dispone della necessaria autorizzazione a esercitare l'attività assicurativa prescritta dalla legge del 17 dicembre 2004² sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) o se tale autorizzazione le è stata revocata.

² *Abrogato*

Art. 37 cpv. 1, secondo periodo, e 2

¹ ... È fatto salvo l'articolo 55 LSA³.

² Lo stipulante può far valere il diritto di cui all'articolo 36 capoverso 3 della presente legge.

² RS 961.01

³ RS 961.01

Titolo prima dell'art. 38

Sezione 7: Verificarsi del sinistro

Art. 38 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Se il contratto prevede un termine determinato per la presentazione dell'avviso di sinistro, tale termine deve essere appropriato.

Art. 42 cpv. 3

Abrogato

Art. 42a titolo marginale

Obbligo di ridurre il danno *Ex art. 61 cpv. 1 e 2*

Art. 42b

Ex art. 68 cpv. 1 e 2

Art. 42c

Spese di riduzione del danno ¹ L'impresa di assicurazione è tenuta a rimborsare all'avente diritto le spese delle misure non manifestamente inopportune che questi ha preso per scemare il danno (art. 42a), anche quando tali misure siano rimaste senza effetto o quando le spese aggiunte all'indennità eccedano l'importo della somma assicurata.

² *Ex art. 70 cpv. 2*

Titolo prima dell'art. 43

Sezione 8: Altre disposizioni

Art. 44 cpv. 1

¹ Per tutte le comunicazioni che le devono essere fatte a norma del contratto o della presente legge, l'impresa di assicurazione è tenuta ad indicare almeno un indirizzo nella Svizzera ed a portarlo a conoscenza dello stipulante e dell'avente diritto che le abbia notificato le sue ragioni per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo.

Art. 45, titolo marginale, nonché cpv. 1

Violazione del contratto ¹ Se è stata convenuta una sanzione per il caso in cui lo stipulante o l'avente diritto violi un obbligo, egli non incorre nella sanzione quando:

- a. risulti dalle circostanze che la mancanza non è imputabile a colpa; o
- b. la violazione non ha esercitato alcuna influenza sul verificarsi del sinistro e sull'estensione delle prestazioni incombenti all'impresa di assicurazione.

Art. 46 cpv. 1, primo periodo

¹ I crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono cinque anni dopo il verificarsi del fatto su cui è fondato l'obbligo di fornire la prestazione. ...

Art. 46a

Fallimento dello stipulante

¹ In caso di fallimento dello stipulante il contratto sussiste e l'amministrazione del fallimento è responsabile del suo adempimento. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge relative alla fine del contratto.

² Le pretese e le prestazioni derivanti dall'assicurazione di oggetti impignorabili (art. 92 legge federale dell'11 aprile 1889⁴ sulla esecuzione e sul fallimento) non rientrano nella massa fallimentare.

Art. 46b

Cumulo di assicurazioni

¹ Quando lo stesso interesse sia assicurato contro lo stesso rischio e per lo stesso tempo presso più di un'impresa di assicurazione, di guisa che le somme assicurate insieme riunite eccedano il valore di assicurazione (cumulo di assicurazioni), lo stipulante è tenuto a darne immediatamente conoscenza ad ogni impresa di assicurazione per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo.

² Se al momento della conclusione di un contratto successivo non è a conoscenza dell'esistenza di un cumulo di assicurazioni, lo stipulante può recedere per scritto da questo contratto entro quattro settimane dalla scoperta del cumulo di assicurazioni.

³ Se nell'intento di procurarsi un utile illecito lo stipulante ha concluso più assicurazioni o ha omesso la notificazione, le imprese di assicurazione non sono vincolate contrattualmente nei suoi confronti.

⁴ *Ex art. 53 cpv. 3*

Art. 46c

Obbligo di risarcimento in caso di cumulo di assicurazioni

¹ In caso di cumulo di assicurazioni, se il sinistro si verifica le imprese di assicurazione rispondono solidalmente del risarcimento del danno previsto contrattualmente fino a concorrenza della somma assicurata che è stata convenuta.

² Esse ripartiscono l'indennizzo del danno tra di loro in proporzione agli obblighi di fornire la prestazione che avrebbero assunto in assenza di un cumulo di assicurazioni.

*Titolo dopo l'art. 47a***II. Disposizioni speciali****Sezione 1: Assicurazione cose***Art. 48, 49 e 50 cpv. 2**Abrogati**Art. 51a*

Somma assicurata; obbligo di risarcimento nella sottoassicurazione

¹ Salvo disposizione contraria prevista nel contratto o nella presente legge (art. 42c), l'impresa di assicurazione risponde del danno solo fino a concorrenza della somma assicurata.

² *Ex art. 69 cpv. 2*

*Art. 52 e 53**Abrogati**Art. 54 cpv. 2 e 3, primo periodo*

² Il nuovo proprietario può rifiutare per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo il trasferimento del contratto entro 30 giorni dal trapasso di proprietà.

³ L'impresa di assicurazione può recedere dal contratto per scritto entro 14 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza dell'identità del nuovo proprietario. ...

*Art. 55**Abrogato**Art. 58**Ex art. 67*

*Titolo prima dell'art. 59***Sezione 2: Assicurazione della responsabilità civile***Art. 59, titolo marginale, nonché cpv. 2*

Assicurazione
della responsabilità
civile / a. Esten-
sione

² Nell'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria non è possibile opporre al danneggiato le eccezioni derivanti da eventi assicurati provocati intenzionalmente o per negligenza grave, dalla violazione di obblighi, dal mancato pagamento dei premi o da una franchigia convenuta contrattualmente.

Art. 60a

Diritto di credito
diretto e diritto
all'informazione

¹ Il danneggiato dispone di un diritto di credito diretto nei confronti dell'impresa di assicurazione nell'ambito della copertura assicurativa. Sono fatte salve le obiezioni e le eccezioni che l'impresa di assicurazione può opporgli in virtù della legge o del contratto.

² Il danneggiato può esigere dalla persona civilmente responsabile informazioni sulla sua copertura in ambito di assicurazione della responsabilità civile.

³ Il presente articolo non si applica all'assicurazione non obbligatoria della responsabilità civile per meri danni patrimoniali.

*Art. 61–72**Abrogati**Titolo prima dell'art. 73***Sezione 3: Assicurazione sulla vita***Art. 73**Abrogato**Art. 74 cpv. 1 e 3*

¹ L'assicurazione sul decesso di un'altra persona richiede il consenso di quest'ultima e ogni modifica del beneficiario richiede la sua approvazione. In entrambi i casi è richiesta la forma scritta.

³ *Abrogato**Art. 75**Abrogato*

Art. 76 cpv. 3

³ Se il beneficiario perde i suoi diritti per motivi di cui deve rispondere, la sua quota è attribuita in parti uguali agli altri beneficiari.

Art. 78 cpv. 2

² Se il beneficiario non è più in vita al verificarsi del sinistro e non sono stati designati beneficiari successivi, i suoi diritti passano ai suoi eredi.

Art. 87 e 88

Abrogati

Art. 89

Assicurazione sulla vita; fine anticipata e trasformazione Qualunque sia la durata convenuta, lo stipulante può recedere dal contratto dopo un anno mediante dichiarazione scritta.

Art. 89a

Abrogato

Art. 90

Trasformazione e riscatto a. In genere ¹ Se l'assicurazione ha un valore di trasformazione, lo stipulante può esigere che essa sia interamente o parzialmente trasformata in un'assicurazione liberata dal pagamento dei premi. Il contratto può prevedere in merito un valore minimo.

² Se il valore di trasformazione è inferiore al valore minimo previsto, l'impresa di assicurazione versa un'indennità adeguata allo stipulante.

³ Se il contratto copre un sinistro il cui verificarsi è certo e se in caso di fine totale o parziale del contratto l'assicurazione ha un valore di riscatto, lo stipulante ne può esigere il pagamento.

Art. 95

Diritto di pegno dell'impresa di assicurazione; liquidazione Se l'avente diritto ha costituito in pegno a favore dell'impresa di assicurazione il diritto derivante da un contratto di assicurazione sulla vita, l'impresa di assicurazione può compensare il proprio credito col valore di riscatto dell'assicurazione, dopo aver diffidato inutilmente il debitore, per scritto o in altra forma che consenta la prova per testo e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a pagare il debito entro sei mesi dal giorno della ricevuta diffida.

*Titolo prima dell'articolo 95a***Sezione 4: Assicurazione malattie e infortuni***Art. 95a*

Assicurazione
collettiva malattie
e infortuni;
diritto del beneficiario

L'assicurazione collettiva contro le malattie o gli infortuni conferisce al beneficiario, non appena l'infortunio sia accaduto o la malattia sopraggiunta, un diritto per sé stante nei confronti dell'impresa di assicurazione.

Art. 95b

Ex art. 88

*Titolo prima dell'articolo 95c***Sezione 5: Coordinamento***Art. 95c*

Diritto di regresso
dell'impresa di
assicurazione

¹ Le prestazioni derivanti da assicurazioni contro i danni non sono cumulabili con altre prestazioni di compensazione dei danni.

² L'impresa di assicurazione subentra nei diritti dell'assicurato per i danni simili da essa coperti, nella misura della sua prestazione e nel momento in cui questa viene fornita.

³ La disposizione del capoverso 2 non si applica al caso in cui il danno sia dovuto a colpa lieve di una persona che ha una stretta relazione con l'assicurato. Hanno una stretta relazione con l'assicurato segnatamente le persone che:

- a. convivono con quest'ultimo;
- b. hanno un rapporto di lavoro con l'assicurato;
- c. sono autorizzate ad utilizzare la cosa assicurata.

Art. 96

Esclusione del
diritto di regresso
dell'impresa di
assicurazione

Nell'assicurazione somme, i diritti verso terzi spettanti per effetto del sinistro all'avente diritto non passano all'impresa di assicurazione.

Titolo prima dell'art. 97

III. Disposizioni imperative

Art. 97

Disposizioni
inderogabili

Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere modificate mediante convenzione: articoli 10 capoverso 2, 10a, 13, 35, 35b, 35d, 37, 41 capoverso 2, 46b capoversi 1 e 2, 47, 47a, 51, 58 capoverso 4, 74 capoverso 1 e 95c capoversi 1 e 2.

Art. 98

Disposizioni che
non possono essere
modificate a danno
dello stipulante o
dell'avente diritto

Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere modificate mediante convenzione a danno dello stipulante o dell'avente diritto: articoli 1-3a, 6-9, 11, 14 capoversi 2 e 4, 15, 20, 21, 24, 27-33, 35a, 35c, 36, 38 capoversi 1 e 2, 39 capoverso 2 numero 2 secondo periodo, 42 capoversi 1 e 2, 42c, 44-46a, 46c, 50, 54-57, 59-60a capoversi 1 e 2, 76 capoverso 1, 77 capoverso 1, 89-95b capoverso 1, 95c capoverso 3 e 96.

Art. 98a

Eccezioni

¹ Gli articoli 97 e 98 non si applicano alle assicurazioni credito, alle assicurazioni cauzionali e alle assicurazioni trasporti, se si tratta di assicurazioni concernenti rischi professionali o commerciali. Non si applicano neppure agli stipulanti professionisti.

² Sono considerati stipulanti professionisti:

- a. gli istituti di previdenza e gli istituti attivi nell'ambito della previdenza professionale;
- b. gli intermediari finanziari secondo la legge dell'8 novembre 1934⁵ sulle banche e la legge del 23 giugno 2006⁶ sugli investimenti collettivi;
- c. le imprese di assicurazione secondo la LSA⁷;
- d. gli stipulanti esteri sottoposti a una vigilanza prudenziale equivalente a quella delle persone di cui alle lettere a-c;
- e. gli enti di diritto pubblico che prevedono una gestione professionale dei rischi;
- f. le imprese che prevedono una gestione professionale dei rischi.

5 RS 952.0
6 RS 951.31
7 RS 961.01

Titolo prima dell'art. 100

IV. Disposizioni finali

Art. 101a-103

Abrogati

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Allegato
(cifra II)*

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice delle obbligazioni⁸

Art. 113

Abrogato

2. Legge del 17 dicembre 2004⁹ sulla sorveglianza degli assicuratori

Art. 2 cpv. 2 lett. e ed f

² Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge:

- e. le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che concedono ai propri membri, soci e destinatari fideiussioni, garanzie o altre operazioni aventi carattere di garanzia, se il loro campo d'attività è limitato al territorio svizzero e l'utile realizzato è attribuito ai beneficiari di fideiussioni e garanzie;
- f. gli istituti che secondo una delle altre leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007¹⁰ sulla vigilanza dei mercati finanziari sottostanno alla vigilanza della FINMA pur non essendo imprese di assicurazione e concedono fideiussioni, garanzie o altre operazioni aventi carattere di garanzia.

Art. 2bis Obblighi di imprese e persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere d–e e capoverso 3

¹ Le imprese di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera d e capoverso 3 informano gli stipulanti dell'eccezione all'assoggettamento alla sorveglianza prima di concludere un rapporto di assicurazione e nella documentazione pubblicitaria.

² Le persone di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e informano le parti contraenti dell'eccezione alla sorveglianza prima della conclusione di un'operazione avente carattere di garanzia e nella documentazione pubblicitaria.

⁸ RS 220

⁹ SR 961.01

¹⁰ RS 956.1

³ Un'impresa di assicurazione assoggettata alla sorveglianza che soddisfa le condizioni per l'eccezione all'assoggettamento può essere liberata dalla sorveglianza soltanto se ha concesso a tutti gli stipulanti il diritto di sciogliere il contratto d'assicurazione. I premi pagati per il periodo successivo allo scioglimento del contratto devono essere rimborsati senza deduzioni.

Art. 86 cpv. 1 lett. e

¹ È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- e. viola uno degli obblighi secondo l'articolo 2^{bis} o l'articolo 45;